



Regolamento di competenza e conflitto meramente “virtuale”: necessaria l’apertura o pendenza dei procedimenti disciplinari

Affinché il CNF possa essere chiamato a risolvere un conflitto di competenza tra Consigli territoriali (artt. 38, co. 2, e 49 R.D.L. n. 1578/1933 nonché art. 45 cpc), è necessaria la contemporanea pendenza di procedimenti avanti a Giudici disciplinari diversi ove questi si dichiarino tutti competenti a procedere, ovvero quantomeno l’apertura dei procedimenti stessi allorché si ritengano tutti incompetenti, come nel caso in cui il giudice indicato come competente, a seguito della decisione dichiarativa di incompetenza da altro giudice, ritenga a sua volta di essere incompetente *(Nel caso di specie, il Consiglio territoriale si era dichiarato incompetente in favore di altro CDD, senza tuttavia aver aperto il relativo procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Iacona\), sentenza n. 206 del 22 novembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro riservato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Iaona\), sentenza n. 206 del 22 novembre 2021](#)

Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: i limiti all'integrazione del rito da parte delle norme di procedura penale

Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012); tale presupposto, in particolare, non ricorre con riferimento all'immutabilità del collegio giudicante.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021](#)

Procedimento disciplinare dinanzi al CDD: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

Il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non

costituiscono cause di nullità del procedimento; eventuali vizi devono infatti essere rilevati nel corso del procedimento (Nel caso di specie, l'asserita nullità riguardava la mutazione della composizione del collegio giudicante).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: le udienze dinanzi al CDD non sono sospese dalla normativa emergenziale Covid-19

La normativa emergenziale Covid-19, che ha sospeso le riunioni di presenza al fine di evitare assembramenti (nella specie, l'art. 1, comma 9 lett. o, DPCM 3.11.2020), non si applica ai procedimenti dinanzi ai CDD, ove non si tengono semplici "riunioni" ma vere e proprie "udienze".

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021](#)
